



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 2 Dicembre 2021

Prot. 303/21

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura Lega**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido Parisi**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Fabio Marsilio**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Fabio Italia**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Bruno Strati**

**e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Carlo Sibilìa**

**Oggetto: Sospensione dal servizio per inadempimento vaccinale (prima dose o richiami booster).
Quesito urgente su eventuale spettanza (o meno) dell' assegno alimentare.
Quesito su applicabilità al personale già assente a vario titolo dal servizio.
Richiesta di urgente circolare applicativa-organizzativa del D.L. 172/2021.**

Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" ha introdotto, all'art. 2, l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L' inadempimento di tale obbligo vaccinale (sia esso prima dose per i non vaccinati o dose booster per coloro che sono già vaccinati) determinerà la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il medesimo decreto specifica che **"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati"**.

In materia di sospensione dal servizio il CCNL 2002/2005 sottoscritto in data 28/01/2004 prevede due tipologie di sospensione, una di natura disciplinare e una di natura penale che comportano la totale privazione della retribuzione ma prevedono la corresponsione di una indennità sostitutiva pari al 50 % della retribuzione (quale sostentamento alimentare).

Nello specifico, l' art 12 del CCNL 2002/2005 rubricato "codice disciplinare" dispone che nella sospensione dal servizio di natura disciplinare **"il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione [...] nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti"**.

L' art. 14 del CCNL 2002/2005 rubricato "sospensione cautelare in caso di procedimento penale" al comma 1 dispone che **"il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"** ed al comma 7 prevede che **"Al**

dependente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti **un'indennità pari al 50% della retribuzione [...] nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti**".

Anche il vigente Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all' art. 82 rubricato "Assegno alimentare", prevede che **"All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia"**.

La norma è generalmente applicabile anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in ragione del fatto che il vigente Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" , all' art. 238 rubricato "Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" prevede che **"I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato"**.

L'assegno alimentare trova il suo fondamento nell' art. 36 della Costituzione ove stabilisce che **"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"**-

Tanto sopra premesso si chiede di sapere con urgenza se la sospensione dal servizio prevista dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 in caso di inadempimento dell' obbligo vaccinale preveda o meno la corresponsione dell' assegno alimentare stante che, da una parte il medesimo decreto legge recita **"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati"** e dall'altra vi è il fatto che l'assegno alimentare, per giurisprudenza unanime, non ha natura di retribuzione o di emolumento retributivo ma **ha natura di assegno strettamente assistenziale, non è utile nè alla contribuzione previdenziale e né al trattamento di buonuscita**.

Infine, posto che abbiamo notizie dal territorio che taluni dirigenti stanno notificando **l'obbligo vaccinale (e relative scadenze per la sospensione dal servizio) al personale assente dal servizio a vario titolo (infortuni, malattie, congedi straordinari...)**, si chiede di chiarire se ciò sia contemplato dalle norme vigenti posto che l' art 4, comma 1 del vigente decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ha disposto che **"La vaccinazione costituisce requisito essenziale [...] per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati"**.

Si coglie infine l'occasione per **sollecitare nuovamente la richiesta** di incontro chiarificatore e di valutare la possibilità di stipulare una polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dalla obbligatorietà vaccinale di cui alla precedente [nota CONAPO prot. 297/21 datata 26/11/2021](#) **nonché di emanare con urgenza la dovuta Circolare applicativa-organizzativa** relativa all' obbligo vaccinale di cui al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, stante i comportamenti "a macchia di leopardo" segnalati dal territorio in merito a disposizioni, tra loro difformi da parte di taluni Dirigenti

Stante le difficoltà interpretative e la sovrapposizione di norme riteniamo sia necessario dare ogni dovuta indicazione a TUTTO il personale con estrema urgenza in quanto tanto i colleghi non vaccinati quanto quelli vaccinati (per i richiami e le tutele assicurative) devono essere messi nelle condizioni di conoscere le regole di ingaggio (qualunque esse siano) in modo preventivo.

Si rimane in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


